

LA CRISI D'IMPRESA AL TEMPO DEL COVID-19:

riflessioni sulla strada del ritorno alla normalità



L'insolvenza prospettica: riflessioni



- 1 -

Insolvenza prospettica è un termine utilizzato nelle prassi fallimentari nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII") corrisponde al concetto di "crisi" intesa come *"lo stato di squilibrio economico finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"* (art. 2.1(a) del CCII). Segnali dell'insolvenza prospettica sono gli *"squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale del debitore (...) rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi. Costituiscono indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 24"* (art. 13.1 CCII).

- 2 -

In ogni caso gli indici dell'insolvenza prospettica sono elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con cadenza almeno triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali (così art. 13.2 CCII).

- 3 -

Perché è importante parlare oggi del concetto di insolvenza prospettica, nonostante che il CCII entri in vigore soltanto il 1° settembre 2021? Perché l'insolvenza prospettica è operativa già adesso a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2086 del Codice Civile, nonché per una importante decisione del Tribunale di Milano (Decreto 3 ottobre 2019, estensore il Presidente Paluchowski) i cui contenuti sono stati riaffermati in un decreto di poco successivo (18 dicembre 2019) del Tribunale di Benevento.

- 4 -

L'art. 2086 c.c. impone agli amministratori delle società di conferire alla propria impresa un assetto organizzativo idoneo a far emergere tempestivamente l'insolvenza prospettica e, nell'ipotesi che questa si materializzi, a far ricorso ad una delle procedure previste dal CCII per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Questa prescrizione avrebbe avuto difficile applicazione, per non dire impossibile, se il Tribunale di Milano con l'innovativa decisione sopra richiamata non avesse affermato che l'insolvenza prospettica è esclusivamente il presupposto per l'attivazione degli obblighi di intervento degli amministratori, nonché dei doveri di segnalazione degli organi di controllo, e non più requisito della dichiarazione di fallimento del debitore.

- 5 -

Accanto alla svolta dei giudici ambrosiani, che senza dubbio apre inaspettati scenari alla gestione della crisi di impresa, vanno però considerati anche gli interrogativi di natura pratica che la decisione esaminata non ha mancato di sollevare. Ad esempio la valutazione dell'insolvenza prospettica da parte degli amministratori, nell'orizzonte temporale dei sei mesi successivi, dovrà essere effettuata sino al 1° settembre 2021 sulla base degli indici genericamente indicati dall'art. 13 del CCII, con un margine di discrezionalità delle scelte gestorie potrà che pesare nel giudizio di responsabilità a carico degli amministratori stessi (e dei sindaci che ne abbiano avallato le scelte), in caso di mancato superamento della crisi d'impresa.

- 6 -

Ancora, la decisione del Tribunale di Milano sembra non aver sufficientemente considerato che l'insolvenza prospettica e le procedure tese al suo superamento rispondono a logiche del tutto estranee all'attuale Legge Fallimentare - nel contesto della quale comunque l'insolvenza prospettica si troverà a operare sino all'entrata in vigore del CCII - con l'effetto di creare seri dubbi quanto alla effettiva prevalenza dei principi ivi esposti rispetto alla costante prassi pregressa, per la quale l'insolvenza prospettica era comunque causa della dichiarazione di insolvenza



Responsabilità degli amministratori e normativa emergenziale

- 1 -

Il Decreto Legislativo n°14 del 12 gennaio 2019 (“*Codice della Crisi d’Impresa*”) ha apportato rilevanti modifiche in tema di responsabilità degli amministratori. Tali modifiche da una parte precisano gli obblighi di gestione e organizzazione in capo agli amministratori stessi, e dall’altra estendono la loro responsabilità personale nei confronti dei creditori sociali, in tutti in casi in cui il patrimonio sociale dovesse risultare insufficiente per il soddisfacimento del credito vantato nei confronti della società.

- 2 -

Infatti, anche se l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa è stata posticipata al settembre 2021 (e potrà probabilmente essere ulteriormente posticipata), le modifiche relative alla responsabilità degli amministratori sono già in vigore dal 16 marzo 2019, e in particolare hanno riformato diversi articoli del Codice Civile: gli artt. 2086 (Gestione dell’impresa), 2475 (Amministrazione della società) e 2476 (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci).

- 3 -

Pertanto a oggi gli amministratori di S.p.A. e di S.r.l. hanno l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della loro società, adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, provvedendo sia a una gestione oculata e volta a evitare atti che possano mettere in pericolo la stabilità della società, sia comunque comportamenti opportunistici o condotte rischiose tali da compromettere il patrimonio sociale.

- 4 -

Tali obblighi sono ancor più pregnanti in caso di crisi d’impresa, poiché è ora previsto espressamente (artt. 2086 e 2475 C.C.) che gli amministratori adottino tutte le misure idonee per la rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e l’eventuale alterazione della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

- 5 -

L’imprenditore operante in forma societaria o collettiva deve quindi adottare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile (artt. 2381, 2392, 2403 e 2409 C.C.), funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi.

- 6 -

La riforma ha il fine di responsabilizzare gli amministratori (anche sotto il profilo della responsabilità patrimoniale personale), affinché adottino le misure idonee a un corretto esercizio dell’attività di impresa. Infatti, nel caso di inadempimento ai propri obblighi, gli amministratori risponderanno nei confronti dei creditori sociali con il proprio patrimonio personale presente e futuro, qualora il patrimonio sociale non sia sufficiente per il soddisfacimento dei relativi crediti. La portata della nuova responsabilità prescinde dal concetto di “*crisi d’impresa*” ed è ora applicabile a tutte le società, anche quelle “*in bonis*”.

- 7 -

Prima della riforma gli amministratori erano tenuti, a fronte di uno stato di dissesto dell’impresa, a prevenire la prosecuzione dell’attività aziendale. Ora invece gli amministratori sono tenuti ad attivarsi per affrontare la crisi e superarla, recuperando la continuità aziendale. Ciò implica una responsabilità anche solo per la mancata attivazione nel senso indicato (responsabilità omissiva).

- 8 -

Nel caso di accertamento della responsabilità degli amministratori, è ora previsto, salvo prova di un diverso ammontare, che il danno possa essere presuntivamente quantificato ai sensi dell’art. 2486 cod. civ. La quantificazione avviene attraverso il criterio (già utilizzato dalla giurisprudenza, cfr. Corte di Cassazione, S.S.U.U., n° 9100/2015) dei c.d. “*netti patrimoniali*” (danno uguale alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica o di apertura di una procedura concorsuale ed il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento).

- 9 -

Tale situazione di responsabilità, o meglio di responsabilizzazione degli amministratori, deve essere valutata anche alla luce degli effetti che la pandemia da diffusione del Covid-19 ha comportato per le società e dunque, per gli amministratori stessi.

- 10 -

Oltre all'incidenza diretta sull'andamento economico ed agli effetti sui rapporti obbligatori in corso, la pandemia ha provocato anche la responsabilizzazione degli amministratori nell'adozione di tutta una serie di presidi volti a scongiurare la diffusione del virus (es. adozione dei protocolli interni). Ciò potrebbe comportare una responsabilità diretta del datore di lavoro e degli amministratori.

- 11 -

Inoltre, la necessità del riassetto economico dell'impresa, porterà gli amministratori ad adottare una serie di misure di sostegno economico varate dal Governo, oltre che a richiedere finanziamenti alle banche e comunque sempre più ad esporre l'impresa (e indirettamente esporsi) sotto il profilo economico-finanziario. Pertanto, la situazione attuale, e quella che si prevede nei prossimi mesi, sta dunque comportando e comporterà sempre più un aggravio del rischio relativo alla posizione degli amministratori.

- 12 -

In merito alle misure di sostegno economico approntate dal Governo, in primo luogo vanno citati gli artt. 6,7 e 8 del Decreto Legge n° 23/2020 (convertito nella Legge n° 40/2020) che hanno introdotto nuove norme di diritto societario al fine di ridurre il più possibile gli effetti pregiudizievoli dell'emergenza da "Covid-19" e garantire allo stesso tempo la continuità dell'attività delle imprese italiane.

- 13 -

Sino al 31 dicembre 2020, pertanto e per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la tale periodo, non si applicheranno le disposizioni relative: (i) alla riduzione del capitale sociale per perdite; (ii) alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale; e (iii) allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale

- 14 -

Inoltre, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività potrà essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Tale previsione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. La norma fornisce alle imprese un ulteriore strumento di "sterilizzazione" degli effetti negativi dell'emergenza da "Covid-19" anche sul piano contabile e di redazione del bilancio, permettendo una più corretta e veritiera fotografia dello stato patrimoniale ed economico dell'impresa stessa al netto dell'emergenza.

- 15 -

In ultimo, il rimborso dei finanziamenti dei soci (e di coloro che esercitano attività di direzione e coordinamento) effettuati a favore della società, sino alla data del 31 dicembre 2020, non sarà più postergato a quelli effettuati da terzi creditori. Tale disposizione è finalizzata a incentivare i soci, in caso di necessità nel periodo emergenziale, a finanziare la società direttamente senza "penalizzazioni" normative e senza dover necessariamente sottoscrivere altre quote (o azioni) di capitale sociale maggiormente rischioso



Crisi di impresa, licenziamenti e normativa emergenziale

Il costo del lavoro è uno dei costi che maggiormente incidono in un bilancio di un'impresa, che attraversa una crisi; pertanto, quando si cerca di fare fronte a tale situazione la prima cosa a cui un imprenditore pensa è proprio una ristrutturazione del personale, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria straordinaria. Tuttavia, lo stato italiano ha messo a disposizione dell'impresa alcuni strumenti per poter, momentaneamente, far fronte alla crisi mantenendo i livelli di occupazione.

Con il Decreto-Legge Agosto (Decreto Agosto), entrato in vigore il 15 agosto 2020 e convertito con legge 126 del 13 ottobre 2020, sono state introdotte o rafforzate le misure di sostegno straordinario all'occupazione per poter accompagnare l'imprenditore fuori dalla crisi, in particolare: la cassa integrazione, gli esoneri o le agevolazioni contributive ed il blocco dei licenziamenti.

Con riferimento alla cassa integrazione, sin dal Decreto Cura Italia risalente a marzo 2020 relativo all'inizio dell'emergenza sanitaria, era prevista la cassa integrazione con causale "Covid-19". Tale misura è stata prolungata dal Decreto Agosto con ulteriori 18 settimane da utilizzare nel periodo a partire dal 13 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2020. Le 18 settimane sono suddivise in due blocchi: (1) il primo blocco di 9 settimane, che è sostanzialmente riconosciuto a tutte le imprese che ne fanno richiesta senza alcun costo aggiuntivo; (2) mentre il secondo blocco di 9 settimane prevede un contributo addizionale sulla base del fatturato aziendale e, pertanto, solo le imprese che possono dimostrare di aver avuto una perdita del 20% del fatturato possono accedere a questa misura di sostegno senza costi a loro carico; altrimenti il costo corrisponde al pagamento di una percentuale delle ore di integrazione salariale a seconda della fascia.

È importante ricordare che la cassa integrazione è una di quelle misure che può essere sfruttata fino al 31 dicembre, ma è necessario tenere in debito conto i termini per poterla richiedere. Al momento il termine per la presentazione è entro la fine del mese successivo, in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività e con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre -- che ha esteso lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021

-- è stato fissato il termine per la prima richiesta al 31 ottobre 2020.

Altre misure che sono state introdotte ex novo dal Decreto Agosto, sono gli esoneri o le agevolazioni contributive.

L'esonero contributivo è dedicato a quei datori di lavoro, che non hanno chiesto i nuovi ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Agosto (pertanto non abbiano richiesto le 18 settimane aggiuntive di cassa integrazione) e che abbiano già usufruito, invece, degli ammortizzatori previsti nei mesi di maggio e giugno. In tale caso il legislatore ha previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei dipendenti, ovviamente ad esclusione del pagamento dei premi e dei contributi INAIL, per un massimo di quattro mesi e nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno. Il termine per poter richiedere tale esonero scade il 31 dicembre 2020. Questo è l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, pertanto per coloro che sono già assunti e che risultano essere già dipendenti.

Ulteriore esonero è relativo all'incentivazione dell'occupazione, pertanto, lo stato italiano ha previsto un esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato; i beneficiari sono quei datori di lavoro che assumono dopo il 15 di agosto personale a tempo indeterminato; tuttavia sono state previste alcune esclusioni: non possono essere assunti apprendisti, lavoratori domestici o lavoratori a tempo determinato nella medesima impresa nei sei mesi precedenti; quindi è necessario assumere nuovi lavoratori a tempo indeterminato, per usufruire dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per un massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione e nel limite degli 8.060 € su base annua. Anche in tal caso premi e contributi INAIL non fanno parte dell'esonero. Il termine per poter usufruire di questa misura è il 31 dicembre.

Sono stati previsti anche esoneri per settori specifici (turistico e stabilimenti balneari) relativi ad assunzioni a tempo determinato che prevedono l'esonero dal pagamento dei contributi per un massimo di 3 mesi ed una decontribuzione denominata "sud", di cui beneficeranno a partire dal primo di ottobre quei datori di lavoro con

sedi in alcune regioni considerate a difficoltà occupazionale, quali l'Abruzzo la Basilicata la Calabria Campagna il Molise la Puglia la Sardegna e la Sicilia e quindi anche in questo caso viene previsto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi annui dovuti anche qui sempre con la accortezza che sono esclusi dall'esonero i premi e i contributi INAIL.

Ultima e più importante è il famoso blocco dei licenziamenti, che è uno di quegli strumenti che ha destato molta preoccupazione per i giuslavoristi per i costituzionalisti, perché va a ledere sostanzialmente la libertà imprenditoriale sancita ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. Tuttavia -- dato il periodo di emergenza sanitaria -- si è preferito proteggere l'occupazione e pertanto è lo stato che ha introdotto proprio un blocco dei licenziamenti. Questo blocco è stato introdotto a partire dal decreto Cura Italia di Marzo e inizialmente il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per un motivi economici o la sospensione delle procedure avviate dopo il 23 febbraio era previsto come blocco fisso, nel senso che era un blocco per evitare i licenziamenti per difficoltà economiche e, quindi, per giustificato motivo oggettivo erano impossibilitati fino al 17 agosto 2020 ovviamente rimane tuttora la possibilità di poter licenziare per giusta causa e quant'altro, ma non si può attuare il licenziamento un po' più facile rispetto a tutta la procedura lavoristica relativa ai licenziamenti proprio per l'emergenza sanitaria con il decreto agosto del blocco dei licenziamenti e è stato comunque modificato e rimodulato questo blocco dei licenziamenti, ma dobbiamo avvertire che c'è tuttora per lo meno fino al 31 dicembre 2020 nessuno è autorizzato a procedere a licenziamenti per motivi economici. La differenza, in questo senso, è che il blocco dei licenziamenti, definito mobile, cioè c'è ma non ha una scadenza fissa per tutti i datori di lavoro. Il legislatore ha deciso che prima l'imprenditore può usufruire di tutte le misure di sostegno messe a disposizione ovviamente in via alternata tra loro. Una volta che il datore di lavoro abbia fruito di tutte le misure messe a disposizione dallo stato per l'emergenza sanitaria, allora può procedere a valutare il licenziamento.

Sono state previste eccezioni a questo blocco, cioè in questo preciso periodo storico è possibile licenziare -- quindi -- non rispettare il blocco la sospensione dei licenziamenti, in caso di: (1) cambio di appalto cioè nel caso in cui il personale impiegato sia nell'appalto sia licenziato sia riassunto dal nuovo appaltante; (2) in caso di cessazione dell'attività di impresa, che consegue la messa in liquidazione senza prosecuzione dell'attività a condizione però che durante la liquidazione non venga effettuata alcuna cessione che possa qualificarsi come trasferimento di azienda ai sensi del 2112 Codice Civile; (3) nel caso di fallimento senza esercizio provvisorio; (4) nel caso di stipula di un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto, con due delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai lavoratori che aderiranno --in modo volontario -- verrà riconosciuta l'accesso alla NASPI (indennità di disoccupazione).

Con il Decreto Ristori (Decreto-Legge 137 del 28 ottobre 2020) entrato in vigore il 29 ottobre 2020, a seguito della seconda ondata di contagi, sono state introdotte ulteriori sei settimane di cassa integrazione, confermati gli esoneri contributivi ed aggiornate le scadenze per la richiesta e, da ultimo, è stato prorogato il divieto di licenziamento per ragioni economiche al 31 gennaio 2021. Nel Decreto Ristori sono state anche confermate le eccezioni al blocco dei licenziamenti.



SILS

Studio Italiano Legale Societario

SILS -- Studio Italiano Legale Societario è stato costituito nel 2011 dagli avvocati Fulvio Pastore Alinante e Luigi Zumbo a seguito delle esperienze maturate come partner negli Studi internazionali Pirola Pennuto Zei & Associati (all'epoca facente parte del network PwC-PricewaterhouseCoopers), Willkie Farr & Gallagher LLP e Bryan Cave LLP. SILS ha sede a Milano e assiste in Italia primarie società e imprese sia nazionali che internazionali, in aree di specializzazione che comprendono il diritto societario commerciale, fallimentare e antitrust con riferimento ad operazioni di acquisizione, fusione e scorporo di azienda, rapporti contrattuali e relativo contenzioso così come il diritto della protezione dei dati, per le società operanti nei settori dell'industria automobilistica, dell'energia, farmaceutico, dell'e-commerce, del tessile e dei prodotti di lusso.

SILS inoltre vanta una consolidata rete di corrispondenti in Italia e all'estero.

L'ampia [esperienza](#) maturata dai professionisti di SILS -- tutti abitualmente impegnati in incarichi che richiedono anche la perfetta conoscenza della lingua inglese -- e la consolidata [reputazione](#) dello Studio nelle proprie materie specialistiche, si affiancano alla metodologia di risposta in tempi brevi e l'obiettivo costante di fornire [soluzioni](#) pratiche realmente idonee alle esigenze della clientela.



Il team specialistico



Avvocato Fulvio Pastore Alinante

L'Avv. Fulvio Pastore Alinante è socio gestore di SILS e specializzato in diritto e contenzioso societario e contrattuale, operazioni straordinarie, reti di distribuzione e commercio internazionale; svolge abitualmente consulenza a livello direzionale per primari gruppi multinazionali operanti in Italia.

Fulvio Pastore Alinante si è laureato con lode in diritto commerciale all'Università Federico II di Napoli e ha perfezionato gli studi come Fellow del Salzburg Seminar in American Legal Studies, e successivamente come Fulbright Scholar alla Columbia University di New York (diploma di Master of Laws).

È Vicepresidente e Segretario Generale di ASLA, l'Associazione italiana degli Studi Legali Associati; interviene spesso come relatore a convegni giuridici ed è autore di contributi per le principali testate di settore (The Lawyer, Legal Week, Corporate Counsel, Italia Oggi, TopLegal, Legalcommunity) e le pubblicazioni scientifiche di ASLA.

E-Mail: fulvio.pastore@silsitalia.it



Avvocato Luigi Zumbo

Luigi Zumbo è specializzato in diritto societario e della concorrenza, fusioni e acquisizioni, diritto dei contratti e contenzioso commerciale sia giudiziale che arbitrale, diritto fallimentare e operazioni di ristrutturazione del debito, nonché tutela dei dati personali (privacy) a livello dell'Unione Europea e nazionale, in particolare per il settore dell'energia e l'industria automobilistica, farmaceutica, del tessile e prodotti di lusso.

Luigi Zumbo, laureato presso l'Università Statale di Messina (1988) e specializzato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1992, Master in Bilancio d'Impresa), ha conseguito il Graduate Diploma presso la BPP Law School di Londra (2006).

E-Mail: luigi.zumbo@silsitalia.it



Avvocato Arturo Battista

Arturo Battista si occupa del diritto societario e commerciale per un'assistenza a 360° delle imprese operanti nel settore del commercio e della distribuzione nazionale e internazionale. Il quotidiano confronto con le criticità che possono sorgere nelle transazioni tra società permette di offrire una tutela puntuale ed effettiva delle aziende coinvolte in situazioni di difficoltà.

Arturo Battista è inoltre specializzato nel settore della contrattualistica e contenzioso commerciale, nel diritto societario e nel diritto della concorrenza.

Ha conseguito la laurea presso l'Università Federico II di Napoli perfezionando gli studi presso la University of Leicester (diploma di Master of Laws in International Commercial Law) e la Scuola di Diritto e Impresa del Sole-24Ore a Milano (diploma Master in Corporate Law) L'Avv. Battista è co-autore di svariati saggi giuridici in materia societaria pubblicati da ASLA, l'Associazione Italiana degli Studi Legali Associati.

E-Mail: arturo.battista@silsitalia.it



Avvocato Federica Dendena

L'Avv. Federica Dendena è senior associate di SILS ed è specializzata in diritto societario, commerciale e del lavoro, nonché in contrattualistica e norme in ambito nazionale e internazionale per la tutela della riservatezza dei dati personali (privacy-GDPR) e aspetti del diritto doganale, temi sui quali è frequente relatrice in seminari svolti anche via web.

Laureata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e perfezionati gli studi presso la Scuola di Diritto e Impresa del Sole-24Ore a Milano (diploma Master in Corporate Law), ha fatto parte inizialmente del Dipartimento Legale italiano di Sony Europe; l'Avv. Dendena è autrice di commenti e note sulle materie giuridiche di sua specializzazione.

E-Mail: federica.dendena@silsitalia.it



Viale Regina Giovanna, 24
20129 Milano
Tel. 02 7628.1370
Fax 02 7628.0622

www.silsitalia.it